SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 237**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988* la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 173 a 180, relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione II, sono sostituiti dai seguenti:

Seconda scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 173. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia antalgica.

Art. 174. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 175. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 176. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 177. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;
b) discipline farmaco-tossicologiche;
c) discipline fisico-matematiche;
d) elementi di chirurgia;
e) medicina legale;
f) fisiopatologia;
g) anestesia;
h) rianimazione;
i) terapia antalgica;
l) area di indirizzo in terapia intensiva;
m) area di indirizzo in terapia antalgica;
n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 178. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;
fisiologia;
biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:

medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:

fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:

semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:

semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:

semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:

tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica applicata:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 179. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):		
anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10
Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):		
farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
fisica	»	10
biofisica	»	10
Elementi di chirurgia (ore 15):		
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15
Medicina legale (ore 20):		
medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10
Fisiopatologia (ore 60):		
fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20
Anestesia (ore 240):		
semciologia di interesse anestesiologico	»	20
anestesia generale	»	140
anestesia loco-regionale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
tossicologia clinica	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 10):		
tecnologie biomediche	»	10
Elementi di chirurgia (ore 20):		
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica	»	20
Fisiopatologia (ore 100):		
fisiopatologia respiratoria	»	20
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	20
fisiopatologia metabolica	»	20
fisiopatologia del dolore	»	20
fisiopatologia dell'iperbarismo	»	20
Anestesia (ore 100):		
anestesia generale	»	20
anestesia loco-regionale	»	20
anestesia nelle specialità	»	60
Rianimazione (ore 100):		
semeiologia di interesse rianimatorio	»	20
rianimazione respiratoria	»	40
rianimazione cardio-circolatoria	»	40
Terapia antalgica (ore 50):		
semeiologia del dolore	»	10
terapia antalgica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore)	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
informatica	»	20
Medicina legale (ore 10):		
elementi di medicina preventiva professionale	»	10
Anestesia (ore 50):		
anestesia nelle specialità	»	20
tecniche speciali di anestesia	»	30
Rianimazione (ore 200):		
rianimazione neurologica	»	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60

Terapia antalgica (ore 100):

semeiologia del dolore	ore	20
terapia antalgica	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia	ore	25
neurofisiologia	»	25
fisiopatologia del dolore	»	40
neurofarmacologia e psicofarmacologia	»	50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	»	25
diagnostica e metodi di stima del dolore	»	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	»	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipo-stimolazione	»	20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 180. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;

sale di risveglio post-operatorio;

unità di rianimazione;

reparti di terapia intensiva;

ambulatorio di terapia antalgica e di anestesia;

laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;

unità di terapia iperbarica;

ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed ai consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

L'art. 186, relativo alla scuola di specializzazione in audiologia, è sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 186. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo dell'audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 187. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 188. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 189. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 190. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area diagnostica;

d) area della terapia;

e) area di patologia e clinica;

f) area delle discipline correlate;

g) area di medicina legale sociale e preventiva.

Art. 191. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:
metodiche audiometriche e semiologia audiologica;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;
semeiotica ORL.

d) Area della terapia:
terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;
patologia e clinica ORL (in rapporto all'audiologia);
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico;
fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:
radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);
neurologia (in rapporto con l'audiologia);
medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale sociale e preventiva:
medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;
audiologia preventiva e sociale.

Art. 192. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):		
fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica	ore	75
informatica	»	25
Scienze basiche biologiche (ore 100):		
anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio	»	25
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare	»	25
neurofisiologia	»	25
psicologia	»	25
Diagnostica (ore 200):		
semeiotica ORL	»	50
metodiche audiometriche e semeiologia audiologica	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):		
informatica ed analisi di segnale	ore	50
tecniche di misurazione acustica	»	50
Scienze basiche biologiche (ore 25):		
psicologia	»	25
Diagnostica (ore 200):		
metodiche audiometriche e semeiologia audiologica	»	150
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare	»	50
Patologia e clinica (ore 75):		
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico	»	50
patologia e clinica ORL in rapporto all'audiologia	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):		
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale	ore	50
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico	»	50
Terapia (ore 200):		
terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare	»	100
protesizzazione acustica	»	100
Discipline correlate (ore 100):		
medicina interna	»	25
radiologia e neuroradiologia	»	25
neurologia in rapporto all'audiologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare	ore	100
protesizzazione acustica	»	100

Patologia clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale	»	25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria	»	25
neuropsichiatria infantile	»	25

Medicina legale sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale	»	50
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatia	»	25
audiologia preventiva e sociale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 193. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: vestibologia - audiometria - protesi - logopedia - ortofonia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 175

88A4011

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello degli Abruzzi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello degli Abruzzi n. 1429/30 in data 5 settembre 1988, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello degli Abruzzi nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Tribunale per i minorenni di L'Aquila:
giorno 11 aprile 1988.

Pretura di Ortona:
giorno 13 giugno 1988.

Pretura di Francavilla al Mare:
giorno 13 giugno 1988.

Tribunale di Pescara:
giorno 11 aprile 1988.

Pretura di Catignano:
giorno 11 aprile 1988.

Tribunale di sorveglianza di L'Aquila:
giorno 11 aprile 1988.

Roma, addì 30 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A4041

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 agosto 1988, n. 429.

Criteri di individuazione dei soggetti ammessi alla concessione dei contributi previsti dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, recante interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale, e di determinazione delle relative somme da erogare.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 877;

Visto il decreto ministeriale concernente l'individuazione degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero in data 16 febbraio 1988;

Sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 877/86 espresso nella riunione del 18 luglio 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi ai contributi dello Stato, previsti dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, per il periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1986, i soggetti titolari:

di concessioni di autoservizi pubblici di linea ordinari per viaggiatori, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni;

di autolinee internazionali a carattere frontaliero individuate dal relativo decreto ministeriale, concesse ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni, o autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972, della legge 8 aprile 1977, n. 144, nonché in base ad accordi bilaterali;

di autolinee ordinarie già di competenza statale, trasferite alle regioni a statuto ordinario o speciale, fino alla data di decorrenza della competenza regionale.

2. Sono esclusi dal contributo:

a) i soggetti nei confronti dei quali è stato emesso provvedimento di decadenza ai sensi dell'art. 34 della legge 28 settembre 1939, n. 1822; in tal caso non verrà corrisposto il contributo sulla percorrenza relativa al solo servizio per il quale sia stata dichiarata la decadenza della concessione per tutto il periodo di contribuzione previsto dalla legge. Qualora nei confronti dell'impresa sia stata accertata e pronunziata la decadenza della gestione a causa della perdita dei requisiti di idoneità tecnica, morale e finanziaria, l'esclusione dal contributo avverrà per la totalità dei servizi dei quali l'impresa è concessionaria;

b) i soggetti che non hanno rispettato il contratto di lavoro, fatte salve le specifiche clausole ivi contemplate, e le leggi sociali. A tal proposito i richiedenti dovranno allegare alla domanda una dichiarazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, attestante la situazione di regolarità dei versamenti alla data del 31 dicembre 1986.

3. Qualora nel periodo di tempo 1° aprile 1972-31 dicembre 1986, sia intervenuto un cambiamento di titolarità concessionale di una autolinea, il contributo verrà corrisposto:

al nuovo titolare per l'intero periodo in caso di variazione di denominazione nella titolarità concessionale, purché in questa sia stata conservata una continuità in almeno uno dei soci;

al nuovo titolare dalla data di subentro in caso di cessione a titolo oneroso;

al nuovo titolare per tutto il periodo previsto dalla legge in caso di cessione a titolo gratuito;

fino alla data di esercizio ai titolari di autolinee non rinnovate o prorogate per mancata iniziativa del concessionario (rinuncia) ma nei cui confronti non sia stata pronunziata decadenza, purché svolgano ancora attività di trasporto di persone.

4. Per quanto disciplinato sub *a)* e *b)* del comma 2 comunque, sono da ritenere regolarmente gestite le autolinee per le quali nei periodi considerati sono intervenuti gli annuali atti di proroga o di rinnovo.

Art. 2.

1. Il contributo da erogare è determinato dal prodotto di due valori: lire annue e autobus/chilometri (percorrenza annuale).

1) Lire annue:

a) L. 75 per il periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1972;
b) L. 105 per l'anno 1973;
c) L. 110 per l'anno 1974;
d) L. 140 per l'anno 1975;
e) L. 175 per l'anno 1976;
f) L. 205 per l'anno 1977;
g) L. 215 per l'anno 1978;
h) L. 235 per l'anno 1979;
i) L. 400 per l'anno 1980;
l) L. 460 per l'anno 1981;
m) L. 535 per l'anno 1982;
n) L. 605 per l'anno 1983;
o) L. 665 per l'anno 1984;
p) L. 715 per l'anno 1985;
q) L. 760 per l'anno 1986.

2) Percorrenza annuale: per ciascuna autolinea tale percorrenza è costituita da quella riportata nel disciplinare di concessione, o nell'atto di proroga o rinnovo, a cui vanno sommate le corse bis regolarmente denunziate e per le quali è stato versato il relativo contributo di sorveglianza governativa, e dalla quale vanno sottratte le percorrenze relative ai giorni di sospensione per qualsiasi motivo e le percorrenze concorrenti con servizi di trasporto ad impianti fissi.

2. Qualora la sommatoria di tutte le percorrenze ammesse a contributo, moltiplicata per gli importi annuali stabiliti con l'art. 2, non corrisponda alla disponibilità finanziaria prevista dalla legge, il Ministro dei trasporti, sentita la commissione di cui all'art. 4 della legge n. 877/86, disporrà un adeguamento percentuale della misura del contributo da erogare a ciascuna impresa richiedente.

3. Sono da considerare concorrenti ad impianti fissi, quelle linee o tratti di linea che, con costante andamento parallelo a tali servizi, servono tutte le stesse località servite da questi ultimi e non sono gravate da divieto di servizio locale. Pertanto perché una autolinea sia considerata concorrente è necessaria la presenza di tre elementi; andamento parallelo, identità di tutte le località servite dall'impianto fisso, ed assenza di divieto di servizio locale. Di conseguenza solo in presenza di tutti i predetti elementi, l'autolinea può essere ritenuta ragionevolmente concorrente ad un servizio ad impianti fissi ed essere esclusa dal contributo. Per le autolinee parzialmente concorrenti con i servizi in questione, è ammesso il contributo per la parte di percorso non concorrente.

Art. 3.

1. Il contributo chilometrico di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 877, sarà commisurato alla percorrenza chilometrica annuale di ciascuna autolinea, ricavata secondo i criteri dell'art. 2 del presente decreto, denunciata dall'impresa e controllata dall'ufficio provinciale M.C.T.C. competente.

2. I soggetti di cui all'art. 1 dovranno allegare alla domanda di contributo una dichiarazione debitamente sottoscritta e compilata secondo lo schema allegato.

3. L'ammontare del contributo non potrà essere superiore al passivo denunciato.

Art. 4.

1. Per quanto riguarda gli interventi finanziari erogati alle imprese per le autolinee di cui al presente decreto, dalle regioni, dai comuni e da altri enti pubblici, i richiedenti concessionari di autolinee di competenza statale, dovranno allegare alla domanda una dichiarazione a firma autenticata del legale rappresentante o del titolare, che attesti il mancato percepimento di contributi di esercizio per le linee suddette, oppure l'entità di quelli percepiti, allegando in tal senso una attestazione dell'ente territoriale erogatore.

2. I contributi chilometrici di cui al precedente comma eventualmente percepiti:

se concessi per lo specifico autoservizio di cui si chiede il contributo, vanno detratti integralmente;

se concessi come anticipazioni sulle future contribuzioni statali, vanno detratti e restituiti direttamente all'ente pubblico;

se concessi sull'ammontare globale delle percorrenze effettuate dal concessionario sia con autoservizi regionali e comunali che statali, saranno detratti in quota parte per la percorrenza ministeriale.

Art. 5.

1. I soggetti di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno presentare domanda in carta legale, compilata secondo lo schema previsto nell'allegato *A*, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata la seguente documentazione:

a) per ciascun anno:

modello *B* e modello *C;*

eventuale dichiarazione dell'ente pubblico attestante i contributi di cui all'art. 4 del presente decreto, oppure dichiarazione dell'azienda che ne attesti il mancato percepimento;

b) la dichiarazione INPS di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. I competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvederanno:

a verificare che il soggetto richiedente non si trovi in una delle condizioni di esclusione prevista dall'art. 1;

a controllare ed eventualmente rettificare i dati dichiarati;

alla compilazione delle colonne 8 e 9 dell'allegato *C;*

alla compilazione della parte di competenza prevista nell'allegato *C.*

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli stessi uffici trasmetteranno la documentazione in originale e due copie al seguente indirizzo: «MINISTERO DEI TRASPORTI - *Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Commissione legge n. 877/86* - ROMA».

Art. 7.

1. I risultati degli adempimenti di cui agli articoli precedenti sono sottoposti al parere della commissione interministeriale prevista dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, ai fini delle conseguenti erogazioni.

2. Il contributo sarà erogato con decreto del Ministro dei trasporti con l'applicazione delle disposizioni dell'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1988
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 394

ALLEGATO *A*
(4 copie di cui 1 in bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Commissione legge n. 877/86 - ROMA

per il tramite *Ufficio provinciale M.C.T.C. di*..

La sottoscritta impresa ....
con sede in.. chiede ai sensi della legge 13 dicembre 1986 n. 877 un contributo dello Stato per gli anni .... per l'esercizio di autoservizi di linea ordinaria e internazionali frontalieri di concessione statale.

Dichiara:

a) di esercitare o di avere esercitato nel periodo........................ le autolinee per le quali chiede il contributo in base a formali atti di proroga, di rinnovo o di concessione rilasciati dall'ufficio provinciale M.C.T.C. di ....;

b) di avere assicurato la normale efficienza dei servizi;

c) di aver rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

d) di assumere piena ed incondizionata responsabilità sulla veridicità dei dati denunciati negli allegati prospetti.

Data...

L'impresa

(firma del titolare o rappresentante legale autenticata nei modi di legge)

ALLEGATO *B*

IMPRESA...
Conto di esercizio del complesso delle autolinee esercitate.
Anno ....

	Trasporto competenza statale 1	Trasporto pubblico locale 2	Altre attività (gran turismo, noleggi, ecc.) 3	TOTALE 4
Ricavi:				
1 - del traffico	....	....	....	....
2 - fuori del traffico e diversi	....	....	....	....
3 - TOTALE ricavi	....	....	....	....
Costi:				
4 - Personale	....	....	....	....
5 - Consumi, trazione e manutenzione	....	....	....	....
6 - Ammortamenti	....	....	....	....
7 - Altre spese	....	....	....	....
8 - TOTALE costi	....	....	....	....
9 - Utile o disavanzo di esercizio (8—3)	....	....	....	....
Proventi straordinari:				
10 - Contributi di competenza esercizio	....	....	....	....
11 - Contributi di competenza personale.	....	....	....	....
12 - Canoni postali, ecc.	....	....	....	....
13 - TOTALE	....	....	....	....
14 - Utile o disavanzo di esercizio (9—13)	....	....	....	....

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il sottoscritto... dichiara che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono ai costi di esercizio chilometrico del complesso delle autolinee interregionali esercitate e riferite all'anno ....

Il titolare o rappresentante legale

(firma autenticata nei modi di legge)

ALLEGATO *C*
(3 copie)

IMPRESA Anno..

Percorrenza chilometrica annua.. Km..

Contributi chilometrici percepiti per i servizi statali: L. ....
(totali)

L. e..
(quota parte)

L'impresa ....
(timbro e firma)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO M.C.T.C.

Contributo max ammissibile (totale 9 interno).. L. .... 1)

Disavanzo di esercizio (n. 14 - col. 1 - all. B).. L. .... 2)

Contributo proposto (minore 1 o 2).. L. ....

Il direttore

....
(timbro e firma)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 1822/1939 concerne la concessione di servizi pubblici di linea ordinari per viaggiatori.

— Il D.M. 16 febbraio 1988, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1988, individua gli autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario previsto dalla legge n. 877/1986.

Note all'art. 1:

— I contributi previsti dalla legge n. 877/1986 vengono concessi in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate nel periodo di riferimento 1° aprile 1972-31 dicembre 1986.

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 1822/1939, come modificato dall'art. 45 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771:

«Art. 1. — Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per i viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale tecnica e finanziaria che risultino associate alla organizzazione sindacale competente.

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni».

— Il regolamento CEE n. 517/72 (G.U. CEE n. L 67 del 20 marzo 1972) riguarda la fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus fra gli Stati membri.

— La legge n. 144/1977 concerne l'applicazione dei regolamenti della CEE relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli stati membri.

— Il testo dell'intero art. 34 della legge n. 1822/1939 è il seguente:

«Art. 34. — Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui all'art. 1;
b) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;
c) si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;
d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge;
e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso di cui alla lettera *a)* la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 877/1986 è il seguente:

«Art. 4. — 1. Per l'applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, è istituita una commissione, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. La commissione è composta da:

a) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che la presiede;
b) due dirigenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;
c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;
d) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Alla commissione partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali più rappresentative degli esercenti di autoservizi in concessione, designato dalla rispettiva associazione.

4. Per ciascun membro effettivo della commissione viene nominato un membro supplente, che può partecipare alle riunioni anche in presenza dello stesso membro effettivo, senza diritto di voto.

5. Le funzioni di segreteria sono esplicate da un dipendente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri della commissione.

7. L'onere per il funzionamento della commissione fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1564 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 877/1986 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il contributo di cui all'art. 1 è corrisposto fino al limite massimo per autobus/chilometro di:

a) L. 75 nel periodo 1° aprile-31 dicembre 1972;
b) L. 105 nell'anno 1973;
c) L. 110 nell'anno 1974;
d) L. 140 nell'anno 1975;
e) L. 175 nell'anno 1976;
f) L. 205 nell'anno 1977;
g) L. 215 nell'anno 1978;
h) L. 235 nell'anno 1979;
i) L. 400 nell'anno 1980;
l) L. 460 nell'anno 1981;
m) L. 535 nell'anno 1982;
n) L. 605 nell'anno 1983;
o) L. 665 nell'anno 1984;
p) L. 715 nell'anno 1985;
q) L. 760 nell'anno 1986.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo saranno stabiliti, previo parere della commissione di cui all'art. 4, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle autolinee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi e tenendo conto altresì degli altri interventi finanziari a qualsiasi titolo concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

3. Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro dei trasporti e ne sarà data comunicazione alle regioni interessate.

4. Le perdite o i disavanzi eventualmente non coperti dal contributo di cui al presente articolo restano a carico dei soggetti esercenti gli autoservizi di linea.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985 e di lire 25 miliardi per l'anno 1986».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'intero art. 55 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«Art. 55 (*Sopravvenienze attive*). — Concorrono a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta.

Ai fini del precedente comma sono inoltre considerate sopravvenienze attive:

a) le somme in danaro e i beni in natura ricevuti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici;

b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45;

c) il valore nominale delle quote di società a responsabilità limitata ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45.

Nei confronti delle società in nome collettivo o in accomandita semplice regolarmente costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere *b*) e *c*), vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci».

L'art. 55 del D.P.R. n. 597/1973, soprariportato, è stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

88G0488

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 ottobre 1988.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1988 che ha disposto per il 30 settembre 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 27 settembre 1988;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 30 settembre 1988 è pari a lire 97,43 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1988
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 301

88A4055

DECRETO 5 ottobre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 14 ottobre 1988 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 gennaio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di cinque centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1988
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 304

88A4056

DECRETO 5 ottobre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 14 ottobre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 aprile 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1988
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 303

88A4057

DECRETO 5 ottobre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 14 ottobre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 ottobre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1988
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 302

88A4058

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 ottobre 1988, n. 24.

Differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio
e, per conoscenza:
A tutte le direzioni generali
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza

L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, reca norme volte a sanare le violazioni sostanziali e formali connesse alla mancata presentazione delle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e all'omesso versamento dei rispettivi tributi, per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, nonché alla fatturazione, registrazione e all'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle predette dichiarazioni.

1 - *Ambito soggettivo.*

Con riguardo al settore dell'imposizione diretta, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del citato art. 9 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi elencati e cioè: regioni, province, comuni e loro consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e cioè quelli costituiti, a norma dell'art. 50 dello stesso decreto, tra i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti interessati, allo scopo di fornire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, l'esecuzione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno, ecc., comunità montane, unità sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, camere di commercio, enti porti e aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Tra i destinatari delle norme di sanatoria di cui trattasi rientrano altresì, ai sensi del comma 1-*bis* del menzionato art. 9, gli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Si fa presente che il comma 1 del citato art. 25 dispone che i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente art. 22 della stessa legge, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, il quale stabilisce che tale gestione è istituita presso gli istituti autonomi provinciali per case popolari.

2 - *Ambito oggettivo.*

La sanatoria di cui al menzionato art. 9, sempre per quanto concerne il settore delle imposte sul reddito, riguarda le seguenti fattispecie:

a) omessa o ritardata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni di sostituti d'imposta relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988;

b) presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze o non sottoscritte dal rappresentante legale o negoziale da ritenersi nulle ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988;

c) presentazione di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta incomplete o infedeli;

d) omesso o ritardato versamento diretto dell'IRPEG o dell'ILOR dovuto in base alla dichiarazione annuale nonché delle ritenute alla fonte;

e) omessa o insufficiente annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni e dalle prestazioni di servizi;

f) omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

g) tenuta delle scritture contabili e dei documenti di cui alla precedente lettera *e)* in difformità delle disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

3 - *Adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti.*

Con riguardo alle fattispecie di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del precedente paragrafo, la sanatoria è subordinata alla condizione che le dichiarazioni omesse o nulle vengano regolarmente presentate entro il 31 ottobre 1988. Le dichiarazioni stesse, relative a ciascun periodo di imposta, devono essere presentate all'ufficio del comune di domicilio fiscale dell'ente, ovvero spedite per raccomandata, nel qual caso vanno indirizzate all'ufficio delle imposte o, se esistente, al centro di servizio, e si considerano presentate nel giorno in cui vengono consegnate all'ufficio postale. Si ricorda che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. A tal fine gli enti interessati dovranno utilizzare i modelli per la dichiarazione dei redditi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e per i periodi d'imposta rientranti nella sanatoria, pubblicati a suo tempo nelle seguenti *Gazzette Ufficiali:*

1974 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 3 aprile 1975;

1975 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1976;

1976 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 maggio 1977;

1977 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1978;

1978 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 25 gennaio 1979;

1979 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 9 febbraio 1980;

1980 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1980;

1981 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982;

1982 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 dell'11 marzo 1983;

1983 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 15 marzo 1984;

1984 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1985;

1985 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1986;

1986 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987;

1987 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988.

Si precisa che i modelli per la dichiarazione dei sostituti di imposta conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, relativi ai periodi di imposta 1976, 1980, 1981, 1982 e 1984, sono stati pubblicati negli stessi supplementi alle *Gazzette Ufficiali* nei quali sono stati pubblicati i modelli per la dichiarazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mentre quelli relativi ai periodi di imposta 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1983, 1985, 1986 e 1987 sono stati pubblicati nelle sottoindicate *Gazzette Ufficiali:*

1974 *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 24 novembre 1973;

1975 *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974;

1977 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1978;

1978 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1979;

1979 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980;

1983 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 23 febbraio 1984;

1985 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986;

1986 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987;

1987 Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1988.

I modelli 770-*bis*, relativi ai periodi di imposta 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, sono stati parimenti pubblicati negli stessi supplementi alle *Gazzette Ufficiali* nei quali sono stati pubblicati i modelli per la dichiarazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mentre quelli afferenti ai periodi di imposta 1983, 1984, 1986 e 1987 sono stati invece pubblicati nei supplementi ordinari alle *Gazzette Ufficiali* rispettivamente, n. 54 del 23 febbraio 1984, n. 37 del 12 febbraio 1985, n. 49 del 28 febbraio 1987 e n. 46 del 25 febbraio 1988.

Il differimento al 31 ottobre 1988 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ha effetto per tutti i periodi d'imposta relativamente ai quali il rapporto d'imposta non è divenuto definitivo, compresi quelli che hanno originato controversie tuttora pendenti dinanzi agli organi del contenzioso tributario.

Con riferimento all'ipotesi di presentazione di dichiarazione tardiva entro il mese, il disposto differimento al 31 ottobre 1988 del prescritto termine di presentazione ne fa venir meno la tardività e, conseguentemente, rende inapplicabili le relative sanzioni.

Detto differimento comporta altresì la possibilità, da parte degli enti interessati, di presentare anche dichiarazioni sostitutive di quelle a suo tempo presentate entro i termini prescritti, allo scopo di tener conto delle operazioni per le quali i termini previsti per la fatturazione, registrazione e gli altri obblighi sono stati parimenti differiti al 31 ottobre 1988.

I redditi da indicare nelle dichiarazioni per le quali opera il differimento del termine vanno determinati in base alle disposizioni vigenti con riferimento a ciascun periodo d'imposta, salva l'applicazione dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, in base al quale le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle contemplate nel capo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, possono trovare applicazione anche per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, subordinatamente alla condizione che le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi. Nella fattispecie, il requisito della validità delle dichiarazioni da presentare deve ritenersi operante anche in dipendenza del disposto differimento dell'ordinario termine di presentazione. Per quanto attiene all'ipotesi sub *d)* di omesso versamento dell'IRPEG e dell'ILOR nonché delle ritenute alla fonte, si rammenta che i relativi adempimenti vanno effettuati entro il 31 ottobre 1988, all'esattoria nella cui circoscrizione l'ente ha il domicilio fiscale, ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Le predette imposte IRPEG ed ILOR possono essere versate anche tramite conto corrente, intestato all'esattoria, almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine prescritto per il versamento diretto, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 e quindi nella fattispecie, qualora gli enti interessati intendano avvalersi di tale facoltà, vanno versate entro il 25 ottobre 1988, tenendo presente che, relativamente all'ILOR, tale modalità di versamento ha effetto a decorrere dal periodo di imposta 1977. Le attestazioni di versamento rilasciate dall'esattoria o dall'ufficio postale dovranno essere allegate alle dichiarazioni da presentare entro il suindicato termine del 31 ottobre 1988.

Qualora l'omesso versamento delle suindicate imposte riguardi dichiarazioni già presentate, le anzidette attestazioni vanno consegnate o trasmesse all'ufficio delle imposte o al centro di servizio presso i quali le dichiarazioni stesse sono state presentate.

4 - *Obblighi contabili.*

In relazione alle ipotesi oggettivate alle lettere *e), f)* e *g)* del paragrafo n. 2 si fa presente che l'art. 9, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 70, prevede il differimento al 31 ottobre 1988, anche dei termini stabiliti per la fatturazione, la registrazione e l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto ai fini della presentazione, entro lo stesso termine, delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988.

L'ultima parte del comma 1 dello stesso articolo dispone che a tale fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prescritta per gli enti pubblici, individuati nella prima parte dello stesso comma in argomento nonché del comma 1-*bis*.

Allo scopo di chiarire la portata delle disposizioni innanzi trascritte occorre ricordare preliminarmente che gli enti non commerciali, tra i quali si colloca la maggior parte dei soggetti destinatari della legge di sanatoria, sono sottoposti ad un regime fiscale che si diversifica a seconda che l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sia superiore o non a 780 milioni di lire o a 12 milioni (o a 18 milioni di lire a partire dal 1983).

Nell'ipotesi in cui siano stati conseguiti nel periodo di imposta ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire, la determinazione del reddito dell'ente non commerciale va effettuata secondo i criteri ordinari stabiliti nel titolo V del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 e al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973.

Il limite nella suindicata misura di 780 milioni di lire ha effetto a partire dal periodo di imposta 1982; per i periodi di imposta precedenti il limite stesso era così determinato: 1974: 120 milioni d lire; 1975 e 1976: 180 milioni di lire; 1977, 1978 e 1979: 360 milioni di lire; 1980 e 1981: 480 milioni di lire.

In relazione a tale ipotesi deve essere tenuta, secondo le regole ordinarie, la normale contabilità di impresa con la redazione e la presentazione del bilancio, compreso il conto dei profitti e delle perdite.

Nel caso in cui non siano stati superati gli anzidetti limiti e sempre che non sia stata esercitata l'opzione per il regime ordinario, il reddito d'impresa si determina con i criteri di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 597 del 1973, propri delle imprese minori e con riguardo all'obbligo contabile, è sufficiente la tenuta della contabilità semplificata e cioè i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonché l'apposito registro previsto dall'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione.

Nell'ipotesi, infine, di ricavi non superiori a 18 milioni di lire, il reddito si determina con i criteri forfettari di cui all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, e sulla base della contabilità semplificata come innanzi individuata limitatamente agli enti non commerciali rientranti tra i soggetti ivi indicati.

I cennati adempimenti contabili sono espressamente previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in base al quale le disposizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Qualora l'attività commerciale sia stata esercitata senza la contabilità separata, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, gli altri costi e oneri, diversi dalle minusvalenze patrimoniali, sono ammessi in deduzione per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi, tenendo presente che, ai fini di detto rapporto, occorre tener conto anche delle plusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze attive e dei proventi immobiliari indicati nell'art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e cioè dei proventi relativi ad immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

È da precisare che in conformità all'orientamento enunciato da questo Ministero nelle risoluzioni numeri 10/558 del 12 aprile 1977 e 11/416 del 16 luglio 1980, sono deducibili, nella misura proporzionale risultante dall'anzidetto rapporto, tutti i costi ed oneri e non soltanto quelli inerenti all'attività commerciale.

Ed invero il correttivo introdotto con il comma 2, dell'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui in assenza di contabilità separata, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio, esclusi i costi relativi a beni adibiti ad uso promiscuo, sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, ha effetto a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, giusta il disposto dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

Lo stesso articolo contiene analoga previsione con riferimento al comma 3 del citato art. 109 del testo unico, in base al quale la deduzione proporzionale di cui al comma precedente è subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Quest'ultima condizione, sebbene non espressamente richiesta dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 1987, era da ritenersi implicita alla normativa stessa, come si è avuto modo di affermare con la risoluzione n. 11/189 del 22 aprile 1985.

La condizione medesima, tuttavia, è rimasta talvolta inosservata, atteso che taluni enti di cui trattasi si sono limitati a tenere la contabilità finanziaria prescritta dalle leggi sulla contabilità pubblica, e quindi con criteri del tutto analoghi a quelli della contabilità generale dello Stato, assumendo comportamenti non rispondenti alle prescrizioni contenute nelle norme tributarie.

Le disposizioni in rassegna rispondono all'esigenza di convalidare detti comportamenti per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, e, nel contempo, di sanare le irregolarità connesse alla fatturazione, registrazione e all'adempimento di tutti gli altri obblighi relativi alle operazioni che hanno rilevanza ai fini della presentazione delle dichiarazioni per i suindicati periodi d'imposta.

Tale esigenza viene soddisfatta, limitatamente ai suindicati adempimenti, con la seconda parte dell'art. 9 del decreto-legge sopra menzionato, la quale contiene una distinta ed autonoma previsione a seconda che le operazioni di cui si deve tener conto ai fini della presentazione delle dichiarazioni indicate nella prima parte dell'articolo in commento risultino o meno dalla contabilità prevista per gli enti pubblici ivi identificati.

Con riguardo alla prima ipotesi la norma contiene una presunzione assoluta in base alla quale le formalità della fatturazione, registrazione e l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle suddette operazioni si considerano comunque effettuati e, conseguentemente, non si rendono necessari ulteriori adempimenti. Con riferimento invece alla seconda ipotesi dette formalità ed adempimenti devono essere eseguiti nel prescritto termine del 31 ottobre 1988 e, in assenza di scritture contabili rispondenti alla disciplina tributaria, con riferimento alla contabilità obbligatoria prevista dalle norme statutarie o da quelle sulla contabilità pubblica, secondo le modalità per essa previste.

In tal caso i componenti reddituali relativi alle operazioni che hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta per i quali ha effetto la sanatoria, tanto quelle già risultanti dalla contabilità pubblica o statutaria quanto quelle per le quali occorre provvedere alla fatturazione, registrazione e ad altri adempimenti ad essi connessi, concorrono alla formazione del reddito stesso in base ai criteri di imputazione temporale rispondenti al tipo di contabilità tenuta e quindi anche in deroga al principio della competenza economica sancito nell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Ciò ovviamente non vale nell'ipotesi in cui l'attività commerciale sia stata esercitata con contabilità separata ovvero si intenda attivare ora per allora detta contabilità. In tal caso infatti la contabilità stessa deve essere tenuta in conformità alle prescrizioni della normativa tributaria compresa quella riguardante i criteri di imputazione dei componenti che concorrono alla formazione del reddito d'impresa improntanti al principio della competenza economica, applicabile anche nei confronti degli enti non commerciali inquadrabili tra le imprese minori esonerate dall'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria, escluse quelle cosidette «minime» per le quali si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazione a norma del comma 3, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. È da sottolineare che mentre nei confronti degli enti non commerciali che, con riguardo all'attività commerciale esercitata, hanno conseguito in ciascun periodo d'imposta ricavi superiori a 780 milioni di lire o ai diversi limiti innanzi indicati, la contabilità separata postula necessariamente la tenuta delle scritture contabili ordinarie prescritte dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in conformità all'orientamento enunciato da questo Ministero nella risoluzione n. 9/1828-76 del 19 novembre 1976, nei riguardi degli stessi enti che, limitatamente all'attività commerciale esercitata, hanno conseguito ricavi non superiori ai limiti stessi, ovvero a 18 milioni o a 12 milioni di lire e quindi riconducibili, agli effetti fiscali, rispettivamente, nel novero delle imprese minori o di quelle «minime», occorre per integrare la contabilità separata, la tenuta dei registri richiesti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dal comma 3 dell'art. 18 del citato decreto n. 600 del 1973.

E ciò in quanto la disciplina recata dall'art. 19-*ter*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo la quale «Per le regioni, province comuni e loro consorzi, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge e di statuto», ha effetto esclusivamente per l'imposta sul valore aggiunto.

* * *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Il direttore generale: MONACCHI

88A4059

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 giugno 1988 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Pia Maria D'Aquino di Caramanico console onorario della Repubblica di Colombia a Napoli;

Dieter Koepke console generale della Repubblica federale di Germania a Palermo;

Slavko Njegomir console della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a Bari;

Alberto Badini Confalonieri console onorario della Repubblica del Portogallo a Torino;

Moncef Charrad console generale della Repubblica tunisina a Palermo.

88A4047

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica di decreto concernente il conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 9 luglio 1988 il nominativo «Gennaro Di Pinto», al quale è stato conferito il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale» con decreto ministeriale 23 maggio 1987, è stato rettificato in «Gennaro Pinto».

88A4046

Convocazione dell'assemblea nazionale degli agrotecnici per l'elezione del Collegio nazionale

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1988 è stata convocata l'assemblea nazionale degli agrotecnici per i giorni 17 e 18 novembre 1988 alle ore 9 con prosecuzione sino alle ore 17, presso il Ministero di grazia e giustizia (stanza n. 130 - piano terra) per l'elezione ai fini della prima costituzione del Collegio nazionale degli agrotecnici.

Con successivo decreto si provederà alla nomina dei componenti del seggio elettorale per le operazioni relative alla suddetta elezione.

Le spese dei membri dei consigli dei collegi provinciali, partecipanti alle elezioni, sono poste a carico del collegio provinciale di appartenenza.

88A4062

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica alla denominazione sociale della società cooperativa «Laboratorio femminile A.C.L.I.», in Ghilarza

Con decreto ministeriale 16 settembre 1988, il decreto ministeriale del 16 aprile 1988 con il quale la società cooperativa «Laboratorio femminile A.C.L.I. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura, il 7 maggio 1961, rep. n. 8.095, reg. soc. n. 880, tribunale di Oristano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Pau Pasqualina, è rettificato limitatamente alla denominazione sociale la quale è:

«Laboratorio femminile Fides - Società cooperativa a r.l.», anziché: «Laboratorio femminile A.C.L.I. - Società cooperativa a r.l.».

88A4050

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 16 settembre 1988 concernente: «Disposizioni eccezionali relative al trasporto delle sostanze tossiche e nocive, scaricate dalla nave Karin B, dal porto di Livorno all'area di stoccaggio provvisorio controllato, nonché al loro smaltimento ed alla bonifica dell'area interessata dallo stoccaggio. (Ordinanza n. 1558/FPC)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 19 settembre 1988)

Nell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, quinto rigo, dove è scritto: «Prof. *Giancarlo* Merli», leggasi: «Prof. *Carlo* Merli».

88A4039

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189